

ARTURO CATTANEO

IL PRESBITERIO DELLA CHIESA PARTICOLARE

Questioni sollevate dalla dottrina
canonistica ed ecclesiologica postconciliare

Introduzione. — I. *I fondamenti ecclesiologici del presbiterio*. — 1. La Chiesa universale - Chiesa particolare: « Ordo presbyterorum » e « presbiterio ». — 2. La ministerialità della « sacra potestas ». — 3. La partecipazione dei vescovi alla missione del vescovo. — 4. La cattolicità della Chiesa particolare. — II. *Questioni sollevate dalla dottrina ecclesiologica*. — 1. Due modelli di presbiterio? — 2. Il presbiterio quale espressione di responsabilità a livello presbiteriale. — 3. Due categorie di membri del presbiterio? — 4. Un solo consiglio diocesano?

Introduzione.

Il Concilio Vaticano II, grazie soprattutto ai contributi offerti dagli studi patristici e storico-liturgici ⁽¹⁾ ha saputo far riemergere la realtà viva del presbiterio, ben presente nella Chiesa primitiva e poi gradualmente persa di vista. A partire dal quarto secolo si era prodotto, per diverse ragioni, un graduale occultamento del presbiterio fino a giungere al suo quasi completo oblio. Nella riflessione ecclesiologica conciliare sono emersi i presupposti necessari per poter dare una risposta fondata e coerente circa il ruolo, la natura e la collocazione ecclesiale del presbiterio. Tra gli aspetti più rilevanti di tale riflessione ricordiamo, in primo luogo, il ruolo del presbiterio nella riflessione teologica, ricco di conseguenze pastorali, della

⁽¹⁾ Ricordiamo gli studi di J. Lécuyer, di J. Colson e soprattutto l'articolo del professor B. BOTTE: *Caractère collégial du presbytérat et de l'Épiscopat*, in *Études sur le rôle et le statut de l'Ordre*, Parigi 1957, pp. 97-124. Sulla questione cfr. J.R. VILLAR, *El presbiterio en la Iglesia particular*, Pamplona 1989, soprattutto pp. 90-200.

lare e, in secondo luogo, l'ampliato orizzonte ecclesio-
 omprensione del ministero presbiterale.
 endenza di un approfondimento teologico della Chiesa
 er la retta configurazione del presbiterio, è facilmente
 e se si tiene presente che quest'ultimo non è altro che
 ementi essenziali della Chiesa particolare della quale co-
 n e sotto il vescovo, la dimensione ministeriale. Il suo
 chiaramente l'edificazione di quella porzione del popolo di
 do tale che in essa sia presente e operante la Chiesa di
 a e cattolica (cfr. CD, 11/a). In esso si dovrà quindi riflet-
 triplice aspetto di mistero, comunione e missione che è

ella Chiesa sia universale che particolare (2).
 ro aspetto del poderoso rinnovamento ecclesiologico conci-
 e ha contribuito in modo decisivo alla riscoperta del presbi-
 l'ampliato orizzonte con cui il Vaticano II ha saputo traccia-
 ee maestre che configurano il ministero presbiterale. Al ri-
 ricordiamo il tema della partecipazione dei presbiteri alla sa-
 estas, presente nella Chiesa *ad aedificationem* e trasmessa da
 a coloro che sono destinati a rappresentarlo sacramentalmente
 Capo e Pastore. In questo senso ci sembra particolarmente rile-
 per il presbiterio il superamento operato dal Concilio di un
 riduttivo di concepire la « presidenza » del presbitero, ossia
 a tendenza a ridurre la sua funzione direttiva all'azione liturgica
 attaccando quest'ultima dalla pastorale (3). A tale superamento ha
 'altro contribuito in modo decisivo la visione unitaria della *sacra*
estas. Quest'ultima implica infatti, nell'ottica del Vaticano II, il
 plice ufficio (insegnare, santificare e governare). A proposito dell'
 partecipazione dei presbiteri alla sacra potestà va evidentemente ir-
 uso il tema della loro partecipazione alla missione del vescovo. I
 iare affermazioni conciliari sull'episcopato come « pienezza del s-
 amamento dell'ordine » (LG, 21/b) e sulla stretta relazione tra ves-
 o e i presbiteri hanno contribuito a dare una solida base teolog
 il presbiterio.

Nella dottrina conciliare sul presbiterio, anche se non ci sen-
 esagerato qualificarla come solida e coerente, non si sono tutt

(2) Cfr. Esortazione apostolica postsinodale *Pastores dabo vobis* (25.III. soprattutto n. 12.

(3) Cfr. G. COLOMBO, *Il Prete. Identità del ministero e oggettività della* AA.VV., *Idem*, Milano 1990, pp. 32-34.

potute evitare alcune incertezze, o questioni rimaste aperte, che hanno dato origine a diverse interpretazioni dottrinali. Il principale motivo ecclesiologico di tali incertezze pensiamo sia da individuare nella carenza che presentava, all'epoca del Concilio, lo sviluppo della teologia della Chiesa particolare. Non può quindi sorprendere che le incipienti, anche se luminose, affermazioni conciliari sul presbiterio abbiano bisogno di un progressivo processo di maturazione e di assimilazione.

Le questioni più rilevanti che sorgono dalle menzionate incertezze riguardano la composizione del presbiterio (sia in rapporto al vescovo ⁽⁴⁾ che ai presbiteri ⁽⁵⁾) e la sua funzione che acquista speciale rilevanza giuridica a proposito della natura del voto del consiglio presbiterale ⁽⁶⁾ come pure a proposito della differenza tra la finalità di questo e quella del consiglio pastorale ⁽⁷⁾.

(4) Quasi tutti i testi conciliari sottendono una concezione del presbiterio che non include il vescovo, dato che viene concepito quale corpo sacerdotale che consiglia e ausilia il vescovo nel pascere la porzione del popolo di Dio lui affidata (cfr.: SC, 41/b; LG, 29/a; CD, 11/a; AG, 20/c; PO, 7/a; PO, 8/a). Due affermazioni sembrano invece considerare che il presbiterio include il vescovo (cfr. LG, 28/b e CD, 28/a). Vedremo questi testi più avanti quando esamineremo la dottrina che, sulla base del diverso modo di concepire la posizione del vescovo, afferma l'esistenza di due modelli di presbiterio.

(5) Il decreto *Christus Dominus* considera il presbiterio costituito da coloro che sono incardinati o addetti a una Chiesa particolare (cfr. CD, 28/a). Riconosce tuttavia che i religiosi che partecipano alla cura delle anime « *vera quadam ratione* » appartengono al clero della diocesi (cfr. CD, 34/a). Anche *Presbyterorum Ordinis* sembra voler seguire la concezione restrittiva di CD quando afferma che i presbiteri « formano un unico presbiterio nella diocesi al cui servizio sono assegnati sotto il proprio vescovo » (PO, 8/a). Nello stesso paragrafo si tende però ad ampliare l'appartenenza al presbiterio considerando che l'edificazione del corpo di Cristo esige molteplici funzioni e si conclude affermando: « Pertanto, è assai necessario che tutti i presbiteri, sia diocesani che religiosi, si aiutino a vicenda, in modo da essere cooperatori della verità » (PO, 8/a). Il testo conciliare che più chiaramente include nel presbiterio anche sacerdoti non incardinati nella corrispondente Chiesa particolare si trova nella seguente affermazione del decreto *Ad gentes*: « I sacerdoti del luogo attendano con molto zelo all'opera di evangelizzazione nelle giovani Chiese, collaborando attivamente con i missionari stranieri, con i quali costituiscono un unico presbiterio, riunito sotto l'autorità del vescovo » (AG, 20/c). È questa la linea seguita dai successivi pronunciamenti della Santa Sede ed in modo speciale dall'es. ap. *Pastores dabo vobis*.

(6) Si discute sul significato del voto consultivo e sulla possibilità, o convenienza, del voto deliberativo.

(7) I testi conciliari non indicano con chiarezza quale sia questa differenza. Per entrambi i consigli si parla infatti di organi consultivi che aiutano il vescovo esaminando assieme tutto ciò che si riferisce alle opere pastorali e proponendo possibili soluzioni (cfr.: PO, 7/a-b; CD, 27/e; PO, 7/a, nota 41).

Abbiamo diviso il nostro studio in due parti. Nella prima cercheremo di focalizzare gli elementi che determinano la natura e la collocazione ecclesiologica del presbiterio sulla base della dottrina conciliare e dei successivi pronunciamenti della Santa Sede. Nella seconda parte esporremo le diverse posizioni dottrinali che si sono delineate negli anni posteriori al Concilio e cercheremo di mostrare quale soluzione è a nostro avviso più coerente con i presupposti conciliari criticando quelle proposte che ci sembrano meno accertate.

L'interesse ed attualità di questo studio sono corroborati dal fatto che, malgrado il notevole progresso ecclesiologico offerto dal Concilio nel tema del presbiterio, l'importanza — sia dottrinale che pratica — di questo istituto non sembra essere stata ancora sufficientemente apprezzata. Nella linea di un suo maggior riconoscimento si muove l'esortazione apostolica *Pastores dabo vobis* dando gran rilievo al presbiterio come immediato punto di riferimento, sia ecclesiologico che pastorale, per la comprensione del ministero presbiteriale. In questa stessa linea ci auguriamo pure risultino utili le riflessioni che ora proponiamo.

I. I FONDAMENTI ECCLESIOLOGICI DEL PRESBITERIO.

1. *La distinzione Chiesa universale - Chiesa particolare: « Ordo presbyterorum » e « presbyterium ».*

Per situare ecclesiologicamente il presbiterio conviene anzitutto considerare la duplice dimensione (universale-particolare) della *Ecclesia in terris* e la corrispondente duplice proiezione del ministero presbiteriale. Il modo in cui l'unica Chiesa di Cristo esiste e si realizza nella duplice dimensione di Chiesa universale - Chiesa particolare è stato oggetto di numerosi ed approfonditi studi soprattutto a partire dal Vaticano II, motivo per cui non ci soffermiamo sulla questione. Segneremo unicamente che, sebbene la Chiesa universale non debba venir intesa materialmente separata dalle Chiese particolari (nelle quali la Chiesa una e cattolica *vere inest et operatur*, cfr. CD, 11/a), nemmeno può venir ridotta a una mera idea astratta o evanescente⁽⁸⁾. La struttura e la vita della Chiesa non possono quindi venir

(8) La Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica su *Alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione* segnala che a volte la comunione delle Chiese particolari « è presentata in modo da indebolire, sul piano visibile e istituzionale, la concezione

dedotte solo a partire dalle Chiese particolari, ma occorre riconoscere una struttura, degli elementi e delle funzioni che sono specifici della Chiesa nella sua dimensione universale.

Queste considerazioni ci portano a comprendere come e perché anche il ministero presbiterale si esplicita secondo una duplice dimensione: universale e particolare. Il presbitero è infatti ordinato al servizio della Chiesa e, come si è osservato, « essere per la Chiesa implica una proiezione sia universale che individuale della propria esistenza, poiché la Chiesa è simultaneamente universale e particolare, anche se non allo stesso modo. (...) Queste due dimensioni sono presenti anche nel presbitero, e diventano via obbligata per la comprensione teologica del presbiterato. Si rende, perciò, necessario mantenere un giusto equilibrio, che non divida né impoverisca il binomio universale-particolare »⁽⁹⁾.

In numerose occasioni il Concilio si riferisce alla proiezione universale del ministero dei presbiteri usando l'espressione *Ordo presbyterorum*. L'universalità della missione presbiterale è messa specialmente in evidenza nel decreto *Presbyterorum Ordinis* in cui, prima di segnalare la convenienza di facilitare la distribuzione del clero e l'attuazione di peculiari opere pastorali, si afferma: « Il dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell'ordinazione non li prepara a una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima e universale missione di salvezza, "fino agli ultimi confini della terra" (Atti 1,8), dato che qualunque ministero sacerdotale partecipa della stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli apostoli. Infatti il sacerdozio di Cristo, di cui i presbiteri sono resi realmente partecipi, si dirige necessariamente a tutti i popoli e a tutti i tempi, né può subire limite alcuno di stirpe, nazione o età, come già veniva prefigurato in modo arcano con Melchisedec. Ricordino quindi i presbiteri che a loro incombe la sollecitudine di tutte le Chiese » (PO, 10/a). La partecipazione dei presbiteri a questa sollecitudine è sottolineata

dell'unità della Chiesa. Si giunge così ad affermare che ogni Chiesa particolare è un soggetto in se stesso completo e che la Chiesa universale risulta dal *riconoscimento reciproco* delle Chiese particolari » (n. 7/b).

(9) A. MIRALLES, *Ecclesialità del presbitero*, in *Annales theologici* 2 (1988), p. 122. A proposito di tale equilibrio lo stesso autore segnala che è « attualmente in modo particolare necessario, perché, a volte come reazione ad un concetto di Chiesa particolare, anticamente diffuso, povero di elementi sacramentali e di comunione e ricco, fino all'eccesso, di elementi di pura organizzazione amministrativa, si cade in un localismo esacerbato, fino agli eccessi di vera eterodossia » (p. 122).

dall'esortazione apostolica *Pastores dabo vobis* nel seguente modo: « Il sacerdote deve maturare nella coscienza della *comunione che sussiste tra le diverse Chiese particolari*, una comunione radicata nel loro stesso essere di Chiese che vivono in loco la Chiesa unica e universale di Cristo. Una simile coscienza di comunione interecclesiale favorirà lo “*scambio dei doni*”, a cominciare dai doni vivi e personali, quali sono gli stessi sacerdoti. Di qui la disponibilità, anzi l'impegno generoso per il realizzarsi di una equa distribuzione del clero » (n. 74/d). La dimensione universale del ministero dei presbiteri ha importanti ripercussioni sulla loro vita spirituale che sono state descritte dallo stesso documento nei seguenti termini: « Per la natura stessa del loro ministero, essi debbono dunque essere penetrati e animati di un profondo spirito missionario e “di quello spirito veramente cattolico che li abitua a guardare oltre i confini della propria diocesi, nazione o rito, e ad andare incontro alle necessità della Chiesa intera, pronti nel loro animo a predicare dovunque il Vangelo” (OT, 20).

Sul presupposto della fratellanza, sollecitudine e destinazione universale che sono proprie di ogni presbitero in virtù dell'ordine sacro, sorge un'ulteriore — ma simultanea — determinazione in virtù del concreto servizio pastorale a cui il presbitero è chiamato all'interno del *corpus Ecclesiarum*. In questo senso il Concilio ha osservato: « I presbiteri, costituiti nell'ordine del presbiterato mediante l'ordinazione, sono tutti tra loro uniti da intima fraternità sacramentale; ma in modo speciale essi formano un unico presbiterio nella diocesi al cui servizio sono assegnati sotto il proprio vescovo » (PO, 8/a).

Abbiamo così delineato la prospettiva nella quale si comprende come il presbitero, che quale membro dell'*Ordo presbyterorum* è destinato ad una missione universale, trova quale membro di un determinato *presbyterium* una ulteriore specificazione del suo ministero a livello di Chiesa particolare. Questa specifica (ministeriale) inserzione del presbitero in una Chiesa particolare è quindi il fondamento che permette di spiegare gli aspetti che ora vedremo.

2. *La ministerialità della « sacra potestas ».*

La struttura organica del Popolo di Dio è determinata, oltre che dalla duplice dimensione suesposta, anche dalla duplice modalità secondo cui viene partecipato il sacerdozio di Cristo. Quando il Vaticano II si riferisce alla « struttura organica della comunità sacerdotale » (LG, 11/a) contempla entrambe le modalità del sacerdozio cri-

stiano. La Chiesa è infatti una *communitas sacerdotalis* sia in virtù del sacerdozio comune che del sacerdozio ministeriale. Fra le due modalità del sacerdozio esiste un'interdipendenza segnalata dal Concilio con l'espressione « *ad invicem ordinantur* » (LG, 10/b). La dinamica di tale interrelazione si spiega considerando i due aspetti originati nella Chiesa da tale duplice modalità: l'aspetto « sostanziale » (fondato dal battesimo e caratterizzato dalla comunione degli uomini con Dio e fra loro ⁽¹⁰⁾), e l'aspetto « ministeriale » (fondato dall'ordine sacro), che presuppone l'aspetto sostanziale e si trova al suo servizio.

Il Concilio ha sottolineato la natura eminentemente ministeriale della potestà nella Chiesa. La *Lumen gentium* apre il terzo capitolo, che si occupa della costituzione gerarchica della Chiesa, con le seguenti parole: « Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha istituito nella Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri infatti, che sono dotati di sacra potestà, sono a servizio dei loro fratelli... » (LG, 18/a). Si può quindi affermare che il sacro ministero possiede una priorità funzionale rispetto alla condizione fondamentale e comune a tutti nel popolo di Dio, indicata dal Vaticano II con il termine *christifidelis* e alla quale si deve riconoscere invece una priorità sostanziale ed esistenziale ⁽¹¹⁾. Anche nella esortazione apostolica *Pastores dabo vobis* si fa riferimento a questa realtà nei seguenti termini: « Il sacerdozio ministeriale, infatti, non significa di per sé un maggiore grado di santità rispetto al sacerdozio comune dei fedeli; ma, attraverso di esso, ai presbiteri è dato da Cristo nello Spirito un particolare dono, perché possano aiutare il Popolo di Dio ad esercitare con fedeltà e pienezza il sacerdozio comune che gli è conferito » (n. 17/e). Sant'Agostino esprime sinteticamente questa idea con le parole: « *Vobis enim sum episcopus,*

⁽¹⁰⁾ Al riguardo si è osservato: « Occorre dunque che si tenga ben presente che la *communio*, in quanto nucleo ultimo costitutivo dell'essere della Chiesa, non è un'istituzione né una struttura organizzativa, né un insieme di relazioni giuridiche. È una realtà personale, interpersonale: è la partecipazione delle persone umane alla comunione intratrinitaria delle persone divine e, pertanto, una comunione divina degli uomini fra loro » P. RODRIGUEZ, *La « communio » nella Chiesa locale*, in *Studi Cattolici* 32 (1988), p. 549. Si tratta, in altri termini, della *congregatio fidelium* che è destinata a raggiungere il suo perfezionamento nella patria celeste, quando tutto sarà perfettamente ricapitolato in Cristo (cfr. LG, 48/a). La *communio fidelium*, nella sua fase terrena, ha però bisogno dell'elemento ministeriale.

⁽¹¹⁾ Cfr. P. RODRIGUEZ, *Sacerdocio ministerial y sacerdocio común en la estructura de la Iglesia*, in *Romana* 4 (1987), pp. 173-175.

vobiscum sum christianus »; e specificò: « *Illud est nomen officii, hoc gratiae; illud periculi est, hoc salutis* » (12).

L'elemento fondamentale che bisogna quindi prendere in considerazione per stabilire la natura ed il ruolo ecclesiologico del presbiterio è la *sacra potestas* e la sua funzione nell'edificare la Chiesa. Ciò non è dovuto solo al fatto che il presbiterio è composto unicamente da coloro che — in virtù dell'ordine sacerdotale e della missione canonica (13) — partecipano della sacra potestà che Cristo ha trasmesso alla Chiesa per pascere il Suo popolo, ma anche e soprattutto al fatto che si tratta di un istituto destinato — *natura sua* — all'edificazione della Chiesa con l'esercizio della *sacra potestas*. L'analisi dei testi conciliari sul presbiterio conferma quanto affermiamo, presentando questo istituto nella prospettiva del « servizio del popolo di Dio » (LG, 28/b), delle « cure pastorali » (CD, 11/a), « della cura delle anime » (CD, 28/a), del « pascere i fedeli » (AG, 20/c), dell'aiuto al vescovo « nel governo della diocesi » (PO, 7/a) e « dell'edificazione del corpo di Cristo » (PO, 8/a).

L'intima connessione tra il presbiterio e l'esercizio della *sacra potestas* ha notevoli conseguenze d'ordine pratico e giuridico soprattutto nel definire le funzioni del presbiterio, che per « aiutare efficacemente il vescovo nel governo della diocesi » (PO, 7/a) viene rappresentato dal consiglio presbiterale, e nel differenziare le funzioni di quest'ultimo da quelle del consiglio pastorale (cfr. CD, 27) al quale partecipa ogni tipo di fedeli. Benché la nota 41 del succitato testo conciliare sottolinei la differenza tra i due consigli, indicando che il compito del consiglio pa-

(12) S. AGOSTINO, *Sermo* 340, I; PL 38, 1483. Cit. in LG, 32/d. L'aver preso coscienza del carattere relativo e teologicamente subordinato che contraddistingue il sacerdozio ministeriale in rapporto al sacerdozio comune, ha, fra l'altro, indotto i padri conciliari a collocare nella *Lumen gentium* il capitolo sul popolo di Dio, in cui si prende in considerazione il sacerdozio comune, prima del capitolo dedicato alla costituzione gerarchica della Chiesa, in cui si tratta dei tre gradi del sacramento dell'ordine.

(13) Sebbene esistano diverse maniere di spiegare la confluenza di ordine e giurisdizione nel costituirsi della *sacra potestas*, pensiamo sia comunque necessario riconoscere fra di essi una certa complementarità, come del resto viene indicato in diversi passaggi del Vaticano II. Così il n. 28 di *Lumen gentium*, in cui si trova il testo fondamentale sul presbiterio, considera la collaborazione dei presbiteri al compito pastorale del vescovo e la loro unione (obbedienza) con quest'ultimo sulla base « della loro partecipazione nel sacerdozio e nella missione » (LG, 28/b). Nello stesso senso si esprime *Presbyterorum Ordinis* quando ricorda che lo spirito di collaborazione che deve caratterizzare le relazioni fra i presbiteri ed il vescovo « si fonda sulla partecipazione stessa del ministero episcopale, conferita ai presbiteri attraverso il sacramento dell'ordine e la missione canonica » (PO, 7/b).

storale è « *tantummodo pervestigare quae ad pastoralia opera spectant* », non sono mancate le voci favorevoli a fondere i due consigli in un unico organismo ⁽¹⁴⁾. Ritorneremo sulla questione più avanti; fin d'ora possiamo comunque osservare che la diversità fra i due consigli è, in ultimo termine, una conseguenza della differenza essenziale esistente tra il sacerdozio comune e quello gerarchico (cfr. LG, 10/b) ⁽¹⁵⁾.

Il mettere in evidenza la funzione che spetta al presbiterio nel popolo di Dio in virtù della *sacra potestas* e la sua ripercussione ecclesiologicala non dev'essere interpretato come un tentativo di sostituire il cristocentrismo con l'ecclesiocentrismo, o come l'instaurazione di un nuovo tipo di « clericalismo ». Al rispetto è stato osservato: « Benché il prete sia *in toto* uomo della istituzione ecclesiale, il suo ministero non tende alla prosperità e al trionfo della istituzione; ma tende a che l'istituzione sia conforme e quindi fedele all'eucaristia/missione, denunciando e correggendo le eventuali infedeltà, anche se apparentemente vantaggiose. In altri termini, il ministero presbiterale non tende a instaurare l'ecclesiocentrismo, ma il cristocentrismo; che significa: il prete non può volere né, per quanto dipende da lui cioè dal suo ministero, può permettere il clericalismo. Chiaramente occorrono virtù alte, in ogni caso virtù morali alte, per questo ministero, che non consente gratificazioni facili » ⁽¹⁶⁾.

3. *La partecipazione dei presbiteri alla missione del vescovo.*

La *sacra potestas*, operante nella Chiesa *ad aedificationem*, possiede, in consonanza con l'articolazione (universale e particolare) di quest'ultima, una determinata struttura bipolare, indicata tradizionalmente con il binomio *ordo-iurisdictio*. Per via sacramentale sorgono i due livelli del sacerdozio gerarchico (episcopato e presbiterato). Accanto —

⁽¹⁴⁾ In questo senso si è recentemente pronunciato S. BERLINGÒ, *I consigli pastorali*, Relazione tenuta al VII Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Parigi 1990, in *Il Diritto Ecclesiastico* 102 (1991), p. 111-145.

⁽¹⁵⁾ Fra i diversi studi che spiegano la differenza tra i due consigli sulla base della differenza essenziale che esiste tra le due modalità del sacerdozio cristiano ricordiamo: G. CARRETTO, *Il Consiglio Presbiteriale*, in *Apollinaris* 44 (1971), pp. 451-454; J.I. ARRIETA, *El régimen jurídico de los consejos presbiteral y pastoral*, in *Ius Canonicum* 21 (1981), pp. 569-571; H. SCHMITZ, *Die Konsultationsorgane des Diözesanbischofs*, in AA.VV., *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 1983, pp. 356 s. e 362.

⁽¹⁶⁾ G. COLOMBO, *Il prete. Identità del ministero e oggettività della fede, o.c.*, p. 47.

e come complemento — all'ordinazione sacramentale interviene un secondo elemento; la consacrazione episcopale dà infatti una « *ontologica participatio sacrorum munerum* » (NEP, 2) che riceve una specificazione mediante la missione canonica con la quale vengono conferiti, fra l'altro, gli uffici di capitalità (del papa rispetto alla Chiesa universale e del vescovo rispetto a quella particolare). Anche nel ministero presbiterale si possono distinguere due componenti che costituiscono una unità e che il Concilio chiama consacrazione e missione (cfr. PO, 7/a). La prima conferisce una partecipazione del sacerdozio di Cristo, certamente vincolata a quella del vescovo ma non derivata da quest'ultimo. La seconda emerge dalla consacrazione e conferisce una partecipazione alla missione trasmessa da Cristo, ma trova nel conferimento di un ufficio « *la determinazione canonica* » (NEP, 2) che specifica il modo in cui i presbiteri partecipano alla missione apostolica trasmessa ai vescovi, da cui dipendono « nell'esercizio della loro potestà » (LG, 28/a) ⁽¹⁷⁾. L'universalità propria dell'elemento sacramentale trova così il complemento della particolarità che le proporziona l'elemento giurisdizionale.

Il Vaticano II, senza perdere di vista la dottrina tradizionale sul sacramento dell'ordine, ha saputo quindi darle maggior organicità coniugando il binomio consacrazione-missione e ampliando la prospettiva ecclesiologica grazie alla comprensione dell'episcopato come « pienezza del sacramento dell'ordine » (LG, 21/b). Il Concilio di Trento aveva infatti concepito il sacerdozio a partire dal presbitero e non dal vescovo, limitandone di fatto l'orizzonte al potere sul corpo reale di Cristo. Nell'ampliata visione ecclesiologica del Vaticano II il vescovo appare in primo piano in modo tale che la stessa figura del presbitero ne viene arricchita. L'essere collaboratore dell'ordine episcopale appare infatti come elemento costitutivo ed essenziale del presbitero. La gran varietà di uffici e di specializzazioni pastorali è caratteristica del ministero dei presbiteri. Questi modi parziali di esercitare il sacerdozio si completano vicendevolmente integrandosi nella Chiesa particolare grazie alla pienezza del sacerdozio del vescovo che è il ministro del culto, il maestro e il pastore per eccellenza ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁷⁾ A proposito delle ragioni che motivarono questa formulazione conciliare cfr. A. MIRALLES, *Ecclesialità del presbitero*, o.c., pp. 129-133.

⁽¹⁸⁾ Anche se si suole distinguere il triplice ufficio di Cristo in: sacerdotale, profetico e regale, pensiamo si debba affermare al riguardo la priorità ontologica dell'essere sacerdotale di Cristo che si esplica in una triplice dimensione: culturale, profetica e regale.

A proposito dei rapporti tra vescovo e presbiteri possiamo anche ricordare che il Vaticano II ha espresso la stretta relazione esistente fra loro con l'espressione « *communio hierarchica* » (PO, 7/a e 15/b). È questo il principio strutturale interno del presbiterio⁽¹⁹⁾ e in tal senso il Concilio ha auspicato che « i presbiteri, operando in questa comunione, con l'obbedienza facciano dono della propria volontà nel servizio di Dio e dei fratelli ricevendo e mettendo in pratica con spirito di fede le prescrizioni o le raccomandazioni del sommo pontefice, del loro vescovo e degli altri superiori » (PO, 15/b)⁽²⁰⁾. L'esigenza « comunitaria » che caratterizza l'obbedienza del presbitero fa sì che la sua « non è l'obbedienza di un singolo che individualmente si rapporta con l'autorità, ma è invece profondamente inserita nell'unità del presbiterio, che come tale è chiamato a vivere la concorde collaborazione con il vescovo e, per suo tramite, con il successore di Pietro »⁽²¹⁾.

4. *La cattolicità della Chiesa particolare.*

La struttura del *corpus* o *communio Ecclesiarum* è stata espressa dal Concilio con l'affermazione che le Chiese particolari sono « formate a immagine della Chiesa universale » e che la sola e unica Chiesa cattolica esiste in esse e a partire da esse (« *in quibus et ex quibus* ») (LG, 23/a). Nella Chiesa particolare, rileva un altro importante testo conciliare, « *vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia* » (CD, 11/a). Bisogna perciò concludere che fra Chiesa univer-

(19) Cfr. O. SAIER, *Die hierarchische Struktur des Presbyteriums*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 136 (1967), p. 341-391. Lo stesso autore si è occupato del tema anche nella monografia: « *Communio* » in *der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils*, Freiburg i. Br. 1973. In essa giunge alla conclusione seguente: « Die Priester des Presbyteriums stehen, entsprechend ihrem Verhältnis zum Haupt, untereinander in einer hierarchischen Zuordnung. Demnach gestaltet die "hierarchica communio" nicht nur die rechtliche Zuordnung zwischen dem Haupt und den Mitgliedern, sondern auch das rechtliche Verhältnis der Priester untereinander » (p. 296).

(20) È interessante osservare che il Concilio ha voluto qui menzionare espressamente anche il Sommo Pontefice. Infatti egli non può mai essere considerato « esterno » alla Chiesa particolare, ma come ad essa immanente, costitutivo e garante della sua cattolicità. Nel recente documento della Congregazione per la dottrina della fede su *Alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione* si è osservato: « L'essere il ministero del successore di Pietro interiore a ogni Chiesa particolare è espressione necessaria di quella fondamentale mutua interiorità tra Chiesa universale e Chiesa particolare » (n. 13).

(21) Es. ap. *Pastores dabo vobis*, n. 28/d. Riguardo alla relazione tra il papa e la Chiesa particolare, cfr. quanto abbiamo segnalato nella nota precedente.

sale e Chiese particolari esiste una relazione di inclusione reciproca, nel senso di una simultanea presenza della Chiesa universale in quella particolare (*totum in parte*) e delle Chiese particolari nella Chiesa universale (*pars in toto*). Solo una permanente attenzione alle due dimensioni della Chiesa (universale e particolare) permetterà che la ricchezza di questa reciproca immanenza non vada persa portando verso un universalismo monista e centralista o, in senso opposto, verso un particolarismo separatista e altrettanto contrario alla struttura della *communio Ecclesiarum* ⁽²²⁾.

Con l'espressione « cattolicità della Chiesa particolare » vogliamo mettere in evidenza quel carattere essenziale — che al contempo ha il significato di un compito — delle Chiese particolari espresso dal Vaticano II quando afferma che, in esse, « *una et unica Ecclesia catholica existit* » (LG, 23/a). Al riguardo W. Aymans ha osservato: « La Chiesa universale acquista una figura concreta nella Chiesa particolare, dato che è quello il luogo in cui, mediante la Parola e il Sacramento, si realizza concretamente l'unica missione della Chiesa » ⁽²³⁾.

Garantire che in una Chiesa particolare sia presente e agisca la Chiesa di Cristo nella sua cattolicità è, in ultimo termine, il grande compito affidato al vescovo coadiuvato dal suo presbiterio (cfr. CD, 11/a). Una finalità questa gravida di conseguenze per la composizione del presbiterio e del consiglio presbiterale. La cattolicità presente nella Chiesa particolare si manifesta nella pluriformità della sua vita interna e nella varietà di opere pastorali ed apostoliche. Un riflesso di questa realtà emerge nelle affermazioni conciliari che evidenziano la diversità delle mansioni di cui si occupano i membri del presbiterio. Dopo aver esemplificato questa varietà, *Presbyterorum Ordinis* conclude: « È chiaro che tutti lavorano per la stessa causa, cioè per l'edificazione del corpo di Cristo, la quale esige molteplici funzioni e nuovi adattamenti, soprattutto in questi tempi » (PO, 8/a) ⁽²⁴⁾.

(22) Già PAOLO VI aveva messo in guardia contro questo pericolo nella es. ap. *Evangelii nuntiandi*, 16. Sul tema cfr. W. AYMANS, *Die communio Ecclesiarum als Gestaltgesetz der einen Kirche*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 137 (1970), pp. 69-70 e *Gliederung und Organisationsprinzipien*, in AA.VV., *Handbuch...*, o.c., p. 241 s.; A. CATTANEO, *La fundamentación eclesiológica de la Curia Romana en la « Pastor Bonus »*, in *Ius Canonicum* 59 (1990), pp. 42-44.

(23) W. AYMANS, *Die communio Ecclesiarum als...*, o.c., p. 240.

(24) Ricordiamo che anche il già citato testo fondamentale di LG, 28/b conclude: « *unum presbyterium cum suo Episcopo constituunt, diversis quidem officiis mancipatum* ».

L'arricchimento offerto al presbiterio dalla varietà dei carismi e dalle varie forme di aggregazioni ecclesiali è messo in evidenza dall'esortazione ap. *Pastores dabo vobis* con la seguente affermazione: « Dell'unico presbiterio fanno parte, a titolo diverso, anche i presbiteri religiosi residenti e operanti in una Chiesa particolare. La loro presenza costituisce un arricchimento per tutti i sacerdoti e i vari carismi particolari da essi vissuti, mentre sono un richiamo perché i presbiteri crescano nella comprensione del sacerdozio stesso, contribuiscono a stimolare e ad accompagnare la formazione permanente dei sacerdoti » (n. 74/h) ⁽²⁵⁾.

Ritorniamo più avanti sulla questione al momento di occuparci della proposta di distinguere due categorie di membri del presbiterio.

5. *La corresponsabilità a livello presbiterale.*

Uno degli aspetti di maggior rilevanza, anche pratica, che l'ecclesiologia di comunione ha messo in evidenza, è la partecipazione di tutti i fedeli alla missione della Chiesa. La *communio fidelium* è d'altronde strutturata organicamente (cfr. LG, 11), da cui si deduce che tale partecipazione si verifica per ciascuno secondo una determinata modalità (*suo modo*) e che ciascuno è responsabile per la parte che gli corrisponde.

In questa ottica il *presbyterium* appare come il principale punto di riferimento per determinare ecclesiologicamente la corresponsabilità dei presbiteri. In tale contesto essi trovano infatti la connessione con l'ordine episcopale, con coloro che partecipano della stessa consacrazione e missione, e con la comunità di fedeli che sono chiamati a edificare. Si capisce quindi perché il papa consideri che « il ministero ordinato ha una radicale "forma comunitaria" e può essere assolto solo come 'un'opera collettiva'. Su questa natura comunionale del sacerdozio si è soffermato a lungo il Concilio, esaminando distintamente il rapporto del presbitero con il proprio Vescovo, con gli altri presbiteri e con i fedeli laici » ⁽²⁶⁾.

Conseguenza di tutto ciò è la corresponsabilità che caratterizza il ministero presbiterale. In tal senso Giovanni Paolo II ha anche affermato: « La coscienza di questa comunione sfocia nel bisogno di suscitare e sviluppare la *corresponsabilità* nella comune e unica mis-

⁽²⁵⁾ Cfr., nello stesso senso, *Pastores dabo vobis*, n. 17/c.

⁽²⁶⁾ Es. ap. *Pastores dabo vobis*, n. 17/a.

sione di salvezza, con la pronta e cordiale valorizzazione di tutti i carismi e i compiti che lo Spirito offre ai credenti per l'edificazione della Chiesa » (27).

Il Concilio e i successivi pronunciamenti magisteriali hanno saputo così far riemergere l'orizzonte con cui superare la tendenza a una concezione isolazionistica del ministero sacerdotale auspicando, fra l'altro, che « tutti i sacerdoti diocesani siano uniti tra di loro e perciò si sentano spinti dalla sollecitudine per il bene spirituale di tutta la diocesi » (CD, 28/c). Anche i numerosi e accorati inviti a vivere una « intima fraternità sacramentale » (PO, 8/a; cfr. anche LG, 28/c) seguono questa linea e trovano nell'ambito del presbiterio un'ulteriore accentuazione: « ciascuno è unito agli altri membri del presbiterio da particolari vincoli di carità apostolica, di ministero e di fraternità... Ciascuno dei presbiteri è dunque legato ai confratelli con il vincolo della carità, della preghiera e di ogni specie di collaborazione, manifestando così quella unità con cui Cristo volle i suoi resi perfetti in uno, affinché il mondo sappia che il Figlio è stato inviato dal Padre (cfr. Gv 17, 23) » (PO, 8/a) (28). Il dovere che incombe su tutti i fedeli di vivere in comunione e fraternità acquista per i presbiteri un significato speciale in virtù della nuova e ulteriore partecipazione al sacerdozio di Cristo e alla missione apostolica. Inoltre, dato che la ricchezza multiforme della Chiesa particolare si rifletterà necessariamente nel presbiterio, si comprende l'importanza che ogni suo membro si sforzi per integrare le diversità personali nell'unità cattolica, in modo tale che i diversi uffici e carismi si completino in una fruttuosa cooperazione (29).

Oltre al consiglio presbiterale esistono diverse modalità, sulle quali non ci possiamo ora soffermare, che contribuiscono all'eserci-

(27) *Ibid.*, n. 74/b.

(28) Fra la numerosa bibliografia sul tema ricordiamo: G. RAMBALDI, *Fraternitas sacramentalis et Presbyterium in Decreto « Presbyterorum Ordinis »*, in *Periodica* 57 (1968), p. 331-350 e C. BERTOLA, *Fraternità sacerdotale*, Roma 1987.

(29) Si tratta di un compito non privo di difficoltà pratiche. In merito è stato osservato: « Il fatto che nelle chiese locali la fraternità sacerdotale sia così spesso ferita e trovi così grande difficoltà nel tradursi in gesti concreti, in scelte operative che la manifestino e la favoriscano, in modi e sistemi abituali di comunione di vita e di lavoro, dimostra che sovente essa è rimasta a livello di discorsi, di documenti, di conoscenza intellettuale, accompagnata forse da momenti di emozioni (sarebbe bello attuarla...) ma non è penetrata nell'intimo della persona diventando motivazione di fondo per la vita » G. VISCONTI, *L'unità tra i sacerdoti*, in *Seminarium* 31 (1979), p. 515.

zio della corresponsabilità presbiterale: la formazione alla vita di comunità che si dà nei seminari (OT, 11/b), la formazione permanente del clero⁽³⁰⁾, le associazioni sacerdotali (PO, 8/c)⁽³¹⁾, la comunione dei beni (PO, 17/d), la vita comune (PO, 8/c e CD, 30/c)⁽³²⁾, ecc.

La corresponsabilità presbiterale, quale unità e fratellanza visute nel presbiterio, ha anche un notevole valore di testimonianza resa alla comunità dei fedeli. Il presbiterio potrà perciò servire efficacemente la comunione dei fedeli nella misura in cui vive nel suo interno la comunione gerarchica⁽³³⁾. La qualità di tale servizio non è però solo fondata sul rispetto delle norme giuridiche e sulla carità fraterna, ma implica fedeltà e generosità nell'esercizio del *ministerium verbi et sacramentorum*⁽³⁴⁾. Solo così viene edificata la Chie-

⁽³⁰⁾ È alquanto significativo che l'es. ap. *Pastores dabo vobis* dedichi un intero capitolo a questo tema. Riguardo ai giovani sacerdoti si afferma: « La formazione permanente è dovere, anzitutto, per i *giovani sacerdoti*: deve avere quella frequenza e quella sistematicità di incontri che, mentre prolungano la serietà e la solidità della formazione ricevuta in seminario, introducono progressivamente i giovani a comprendere e a vivere la singolare ricchezza del "dono" di Dio — il sacerdozio — e ad esprimere le loro potenzialità e attitudini ministeriali, anche mediante un inserimento sempre più convinto e responsabile nel presbiterio, e quindi nella comunione e nella corresponsabilità con tutti i confratelli » (n. 76/b).

⁽³¹⁾ Al riguardo è interessante ciò che si afferma nell'es. ap. *Pastores dabo vobis* « Al cammino verso la perfezione possono contribuire anche altre ispirazioni o riferimenti ad altre tradizioni di vita spirituale, capaci di arricchire la vita sacerdotale dei singoli e di animare il presbiterio di preziosi doni spirituali. È questo il caso di molte aggregazioni ecclesiali antiche e nuove, che accolgono nel proprio ambito anche sacerdoti: dalle varie forme di comunione e di condivisione spirituale ai movimenti ecclesiali. I sacerdoti, che appartengono ad ordini e a congregazioni religiose, sono una ricchezza spirituale per l'intero presbiterio diocesano, al quale offrono il contributo di specifici carismi e di ministeri qualificati, stimolando con la loro presenza la Chiesa particolare a vivere più intensamente la sua apertura universale » (n. 31/d). Sulla questione cfr. R. RODRIGUEZ-OCAÑA, *Las asociaciones de clérigos en la Iglesia*, Pamplona 1989, p. 155 s.

⁽³²⁾ Cfr. E. CORECCO, *Sacerdozio e presbiterio nel CIC*, in *Servizio migranti* 11 (1983), pp. 365-369.

⁽³³⁾ Cfr. J. DUVAL, *Église particulière et communion*, in *L'année canonique* 30 (1987), p. 51-59.

⁽³⁴⁾ Al rispetto è stato osservato: « Alle rechtlichen Regelungen aber werden niemals genügen, die Lehre vom Presbyterium in der rechten Weise wirksam werden zu lassen; hinzukommen muss eine tief veränderte Geisteshaltung. Das Recht kann dafür nur den notwendigen geeigneten Raum schaffen » H. SCHMITZ, *Das Presbyterium der Diözese*, in *Trierer Theologische Zeitschrift* 77 (1968), p. 152.

sa particolare « nella quale è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, una santa cattolica e apostolica » (CD, 11/a) ⁽³⁵⁾.

Possiamo quindi concludere queste riflessioni affermando che il progresso ecclesiologico compiuto dal Vaticano II ha favorito la riscoperta del presbiterio e ha offerto la prospettiva nella quale va compreso il suo ruolo. La « novità » del Concilio fu infatti descritta da Paolo VI come « accresciuta coscienza della comunione ecclesiale della meravigliosa compagine della Chiesa, della maggiore carità che deve unire, attivare e santificare la comunione gerarchica della Chiesa » ⁽³⁶⁾. La comunione, autentica idea centrale del Vaticano II, deve trovare la sua epifania nelle varie strutture della Chiesa ⁽³⁷⁾. In tale orizzonte il presbiterio emerge come realizzazione della comunione a livello del ministero presbiterale e nell'ambito della Chiesa particolare. In modo sintetico esso può venir definito come il corpo ministeriale dei sacerdoti che, in comunione gerarchica con il loro vescovo, collaborano a pascere (insegnando, santificando e governando) una porzione del popolo di Dio cosicché costituisca una Chiesa particolare (cfr. CD, 11/a).

II. QUESTIONI SOLLEVATE DALLA DOTTRINA POSTCONCILIARE.

1. *Due modelli di presbiterio?*

Fra le incertezze suscitate dalle affermazioni conciliari sul presbiterio la più importante ci sembra essere quella in merito alla posizione del vescovo, se sia cioè — quale capo — membro integrante del presbiterio (come sembra indicare soprattutto LG, 28/b) ⁽³⁸⁾, o se il vescovo sia invece da considerare in posizione di alterità rispetto

⁽³⁵⁾ Cfr. J. LÉCUYER, *Le presbyterium*, in AA.VV., *Vaticano II, Les prêtres*, Collezione: Unam Sanctam 68, Parigi 1968, pp. 284-288.

⁽³⁶⁾ PAOLO VI, *L'aggiornamento, penetrazione sapiente del Concilio*, Discorso del 18.XI.1965 alla IV sessione del Concilio, in *Il Concilio Vaticano II*, Edizioni Dehoniane, Bologna 1966, p. 1356.

⁽³⁷⁾ Cfr. A. POMA, *Il Consiglio Presbiteriale nella Comunità Diocesana*, Bologna 1968, p. 2.

⁽³⁸⁾ « *Presbyteri... unum presbyterium cum suo Episcopo constituunt* ». Oltre a questa affermazione fondamentale troviamo nel Vaticano II un altro testo che sembra voler includere il vescovo nel presbiterio. Nel decreto *Christus Dominus* si afferma infatti che i presbiteri destinati al servizio di una Chiesa particolare « *unum constituunt presbyterium atque unam familiam, cuius pater est Episcopus* » (CD, 28/a).

al presbiterio (come è sottinteso negli altri testi conciliari) ⁽³⁹⁾. Sulla base di questo duplice modo di porre in relazione il vescovo con il suo presbiterio, diversi canonisti hanno parlato di due modelli di presbiterio ⁽⁴⁰⁾. Tra le due concezioni costoro considerano ecclesiologicamente più adeguata quella che include il vescovo nel presbiterio. Quando il Concilio usa quest'ultimo termine come comprendente solo i presbiteri si dovrebbe quindi pensare che lo sta usando in modo improprio, o non tecnico ⁽⁴¹⁾.

I citati canonisti giungono a tale conclusione in primo luogo assegnando al testo di LG, 28/b (« *Presbyteri... unum presbyterium cum suo Episcopo constituunt* ») maggior forza definitoria che alle altre affermazioni conciliari sul presbiterio. Stimano inoltre che, dal punto di vista ecclesiologico, è da preferire la concezione che sostengono essere chiaramente proposta dal succitato testo di LG, 28/b. Secondo tale modello il presbiterio comprenderebbe l'intero corpo sacerdotale dedicato a pascere una Chiesa particolare. Un corpo strutturato

⁽³⁹⁾ Ricordiamo, in primo luogo, l'importante definizione del decreto *Christus Dominus* secondo cui: « *Dioecesis est Populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda conceditur...* » (CD, 11/a). Altri due testi seguono questa concezione e considerano il presbiterio come formato dai presbiteri che si trovano sotto l'autorità del proprio vescovo (« *sub Episcopo* »: cfr. PO, 8/a e AG, 20/c). L'affermazione più esplicita, e di maggior importanza per quanto concerne la determinazione giuridica, è formulata a proposito del consiglio presbiterale. Il Concilio stabilì infatti la creazione di un « *coetus seu senatus sacerdotum, presbyterium repraesentantium, qui Episcopum in regimine dioeceseos suis consiliis efficaciter adiuuvare possit* » (PO, 7/a). I successivi documenti legislativi hanno sottolineato il carattere « *tantum consultivo* » (can. 500 § 2) del consiglio presbiterale, carattere già indicato dal Concilio con l'espressione « *suis consiliis* ». Il Codice riprende inoltre l'affermazione conciliare che considera questo senato del vescovo « *presbyterium repraesentans* » (can. 495 § 1). Per il CIC il presbiterio non include quindi il vescovo.

⁽⁴⁰⁾ Cfr., in ordine cronologico: O. SAIER, *Die hierarchische Struktur des Presbyteriums*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 136 (1967), pp. 353-355; H. SCHMITZ, *Das Presbyterium der Diözese*, in *Trierer Theologische Zeitschrift* 77 (1968), pp. 133-135; M. PAQUETTE, *De duplici consilii presbyterii concepto*, in *Periodica* 61 (1972), p. 431-437; E. CORECCO, *Sacerdozio e presbiterio, o.c.*, pp. 358-359 e T. PIERONEK, *Natura e funzioni del Consiglio Presbiterale*, Relazione al VII Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Parigi 1990, in AA.VV., *La synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église*. Pubblicato in *L'année canonique*, hors série, vol. II, 1992, pp. 701-704.

⁽⁴¹⁾ Cfr., per esempio, O. SAIER, *Die hierarchische Struktur des Presbyteriums, o.c.*, p. 355: « Demgegenüber ist die andere Redeweise des Konzils, nach der das Presbyterium dem Bischof als eigene Grösse gegenübergestellt wird, als unfachliche Sprechweise anzudeuten ».

interiormente quale *communio hierarchica* e che include necessariamente il vescovo, suo capo. Questa concezione avrebbe il vantaggio di garantire meglio l'unità del presbiterio e del governo della Chiesa particolare. Si mette così anche in evidenza l'unità del ministero sacerdotale ripetutamente sottolineata dal Vaticano II ⁽⁴²⁾.

Pur riconoscendo il valore di queste ultime riflessioni ecclesiologiche, ci sembra che il ragionamento suesposto sia criticabile in quanto si appoggia su un'ipotesi non dimostrata, come mostra un'attenta analisi dei testi conciliari in questione. Questi ultimi non obbligano infatti ad ammettere l'esistenza di un duplice concetto di presbiterio. Il testo chiave, da cui partono coloro che sostengono tale duplicità, è l'enunciato secondo cui « *Presbyteri... unum presbyterium cum suo Episcopo constituunt* » (LG, 28/b) ⁽⁴³⁾. L'espressione « *cum suo Episcopo* » indica il principio di unità e l'elemento « comunionale » sui quali si fonda il presbiterio ⁽⁴⁴⁾. Se il Concilio avesse voluto indicare espressamente che il presbiterio è costituito sia dai presbiteri sia dal loro vescovo, il testo avrebbe per esempio potuto essere redatto nei seguenti termini: « *Presbyteri... et eorum Episcopus unum presbyterium constituunt* ».

⁽⁴²⁾ Fra i numerosi testi che sottolineano l'unità del sacerdozio ricordiamo il seguente: « Tutti i presbiteri, insieme ai vescovi, partecipano in tal grado dello stesso e unico sacerdozio e ministero di Cristo, che la stessa unità di consacrazione e missione esige la comunione gerarchica dei presbiteri con l'ordine dei vescovi; ... » (PO, 7/a). In questo senso si è osservato: « Wie der Empfang der heiligen Weihen die Geweihten dem Volke Gottes in neuer und intensiverer Weise zuordnet, so bringt die Stellung des Ortsbischofs eine neue und noch engere Hinordnung auf die Priester der Teilkirche mit sich » O. SAIER, *Die hierarchische Struktur des Presbyteriums*, o.c., p. 537. « L'évêque est dans le presbyterium, il est le premier de ses membres, il le fait être. Pas de corps presbytéral seul, ni d'évêque seul » J. PASSICOS, *Le Conseil presbytéral. Précisions canoniques*, in *Note 19/70*, Secrétariat de l'épiscopat de France, sept. 1975, p. 5. « Immo quaestio est solvenda de loco et munere Episcopi qui non super presbyterium et extra illud munere suo fungitur. In sacerdotio enim Episcopus una cum presbyterio legatione Christi fungitur neque Episcopus extra presbyterium sistat cum non extra sacerdotium Presbyteri poni possint » J. BEYER, *De consilio presbyterii adnotationes*, in *Periodica* 60 (1971), p. 47.

⁽⁴³⁾ La frase completa è la seguente: « *Presbyteri, ordinis Episcopalis providi cooperatores eiusque adiutorium et organum, ad Populo Dei inserviendum vocati, unum presbyterium cum suo Episcopo constituunt, diversis quidem officiis mancipatum* » (LG, 28/b).

⁽⁴⁴⁾ In questo senso ci sembra significativa la traduzione tedesca, realizzata per incarico della Conferenza episcopale corrispondente, nella quale l'espressione « *cum suo Episcopo* » è tradotta: « *in Einheit mit ihrem Bischof* ».

Un altro testo che alcuni autori interpretano a favore della tesi che vuole considerare il vescovo quale membro del presbiterio è il seguente: « *Sacerdotes dioecesani... unum constituunt presbyterium atque unam familiam, cuius pater est Episcopus* » (CD, 28/a). Al riguardo ci sembra di poter osservare che l'immagine della famiglia è solo un'analogia di cui si serve qui il decreto *Christus Dominus* soprattutto per indicare come devono essere concepite le relazioni tra il vescovo ed i presbiteri. Voler dedurre da questa immagine che il Concilio considera il vescovo come membro del presbiterio sembra quindi eccessivo (45). Si può inoltre osservare che il testo conciliare non dice che il vescovo sia padre *nella* famiglia del presbiterio, ma che è padre *di* quella famiglia.

I testi conciliari citati offrono d'altra parte un ulteriore argomento a favore della concezione del presbiterio che, pur riunito intorno al vescovo, non lo include. In ben quattro occasioni in cui parla del presbiterio il Concilio rimanda, con una nota in calce, alle lettere di S. Ignazio (46). Visto e considerato che, come tante volte si è messo in evidenza a proposito del presbiterio, il Vaticano II ha voluto rivitalizzare un'istituzione ben presente nella Chiesa primitiva, è logico che con questi precisi riferimenti a S. Ignazio, il Concilio abbia voluto indicare il significato con cui utilizza l'espressione. Orbene, anche se S. Ignazio insiste sull'unità che deve regnare tra vescovo e presbiteri, è comunque chiaro che non include il primo nel presbiterio, distinguendo tra il vescovo (che rappresenta Dio) ed i presbiteri (che rappresentano il senato apostolico) (47).

(45) Anche la *Relatio* allo *Schema* corrispondente mostra che questa formulazione è motivata dal desiderio di promuovere la concordia tra il vescovo ed il presbiterio in vista di un'efficace azione pastorale: « *Commissio censet expresse annotandum esse quod clerus servitio dioecesis addictus perfectam fovere concordiam cum Episcopo et necessitatibus etiam oeconomicis dioecesis subvenire debet* » *Schema Decreti de pastoralis episcoporum munera in Ecclesia*, 1964, p. 40.

(46) Cfr. SC, 41, nota 14; LG, 28/b, nota 73; PO, 7/a, note 41 e 42.

(47) Cfr. nota 42 nel testo di PO, 7/a. Al riguardo J. Lécuyer ha osservato: Il presbiterio « n'inclut pas l'évêque lui-même, mais désigne uniquement l'ensemble des prêtres qui, dans un diocèse déterminé, sont voués au service de cette église particulière, sous l'autorité de leur évêque propre. Le diocèse lui-même est défini en référence à ce ministère de l'évêque assisté de son *presbyterium*. Ce dernier mot est donc pris par le Concile dans le sens qui était déjà celui de saint Ignace d'Antioche » J. LÉCUYER, *Le presbyterium, o.c.*, pp. 281 s. Anche se bisogna ammettere che non è facile stabilire il significato del termine « *presbyterium* » contenuto nella prima lettera a Timoteo, Lécuyer non ha dubbi ad affermare che: « dès les écrits de saint Ignace d'Antioche, le sens du mot *presbyterion* peut se déterminer avec certitude; (...) il comprend les "presbytres" d'une Église déterminée, c'est-à-dire des ministres

Possiamo quindi concludere che le apparenti diversità che affiorano nei testi conciliari sul presbiterio non rivelano concezioni divergenti, ma solo delle sfumature o accenti complementari. L'istituto del presbiterio deve infatti rispondere a due esigenze ecclesiologiche. Da un lato la comunione e l'unità presbiteri-vescovo (cfr. « *cum suo Episcopo* » e l'immagine della famiglia); in questo senso è assolutamente da escludere un presbiterio staccato dal suo capo. D'altra parte, e al contempo, occorre salvaguardare l'intangibile potestà del vescovo diocesano quale pastore e unico capo della sua Chiesa particolare, come sia il Concilio che il Codice hanno sottolineato ⁽⁴⁸⁾. In questa linea ricordiamo le citate espressioni conciliari e codiciali: « *sub Episcopo... unum presbyterium efformant* », « *cum cooperatione presbyterii* » e il carattere *soltanto* consultivo del consiglio presbiterale.

La necessità di prestare attenzione alle due menzionate esigenze ecclesiologiche o linee direttive è stata ricordata da Paolo VI a proposito della necessaria ristrutturazione delle diocesi. A tal riguardo egli ha infatti segnalato « alcune direttive che devono essere ben tenute presenti. Anzitutto la necessità di valorizzare la figura, la funzione e l'autorità del Vescovo, non già nel suo aspetto esteriore — il che urterebbe la sensibilità dell'uomo d'oggi — ma nel suo significato spirituale, morale, avente il carisma primo dell'apostolicità. Senza questa valorizzazione della potestà ministeriale della Chiesa, non si potrà parlare di efficiente vita pastorale. Dal Vescovo infatti “deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo” (SC, 41); egli è l'economista della grazia del supremo sacerdozio (cfr. LG, 26); è il maestro autentico che proclama con autorità la parola di Dio riguardante la fede e i costumi (cfr. LG, 25).

inférieurs à l'évêque, mais supérieurs aux diacres, qui participent au service de l'enseignement officiel, du culte publique et du gouvernement de la communauté chrétienne local » *ibid.*, p. 276. La nota 73 di LG, 28/b menziona anche la lettera di S. Cornelio I a S. Cipriano; anche in essa si parla del presbiterio nel senso usato da S. Ignazio (cfr. J. LÉCUYER, *ibid.*, p. 279). A proposito del significato di « presbiterio » in S. Ignazio, cfr. anche B. BOTTE, *Caractère collégial du presbytérat et de l'Épiscopat*, in AA.VV., *Études sur le sacrement de l'Ordre*, Paris 1957, pp. 97-124 e J. COLSON, *Le rôle du presbyterium et de l'évêque dans le contrôle de la liturgie chez saint Ignace d'Antioche et le rôle de Rome au II siècle*, in *Paroisse et Liturgie* 47 (1965), p. 14-24.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. LG, 27; CD, 11; CIC, can. 375, 381 e 391. Cfr. E. CORECCO, *Il vescovo, capo della Chiesa locale, protettore e promotore della disciplina locale*, in *Concilium* 3 (1968), p. 1482-1497 e J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990, soprattutto pp. 173-190.

L'altra linea direttiva che deve essere ben ricordata è la necessità della più stretta, organica, personale collaborazione di tutte le componenti della Diocesi col proprio Vescovo. La funzione pastorale di questi, per quanto preminente, non è né solitaria né separata nel suo esercizio concreto, ma abbisogna dell'apporto di tutti i suoi membri. Apporto che i sacerdoti soprattutto devono dare, oltre che per un motivo funzionale o pratico, anche e specialmente per una motivazione teologica che il concilio enuncia con queste parole: "Per ragione dell'Ordine sacro e del ministero tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, sono associati al Corpo episcopale e, secondo la loro vocazione e grazia, servono al bene di tutta la Chiesa" (LG, 28). Ecco allora il Consiglio Presbiterale e l'antico, ma venerando Capitolo; ed ecco altresì il Consiglio Pastorale »⁽⁴⁹⁾.

Un'insufficiente considerazione dell'esigenza ecclesiologicala che riguarda il pieno rispetto per l'autorità propria ed intrasferibile del vescovo diocesano, può portare a concepire il presbiterio come l'organo cui è affidato sinodalmente il governo della Chiesa particolare. Pur riconoscendo la legittimità di tale espressione se, come specifica Corecco⁽⁵⁰⁾, il termine « sinodalità » viene qui inteso analogicamente con rispetto al significato che ha nella Chiesa universale (cfr. *communio Ecclesiarum* e Collegio episcopale), vorremmo far notare che tale concezione non è esente dal pericolo di favorire una nuova forma di « presbiteralismo » tendente a minare in modo inaccettabile la posizione del vescovo, pastore e capo della Chiesa particolare⁽⁵¹⁾. Ci troviamo però qui di fronte ad una nuova questione che sarà l'oggetto delle considerazioni che seguono.

2. *Il presbiterio quale espressione della collegialità nella Chiesa particolare?*

Con le riflessioni critiche che ora proponiamo non è nostra intenzione negare l'importanza dell'elemento collegiale nel governo della

⁽⁴⁹⁾ PAOLO VI, *Le caratteristiche di valido aggiornamento pastorale*, Allocuzione del 9.IX.1971, in *Insegnamenti di Paolo VI*, Vol. IX, p. 764.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. E. CORECCO, Voce: *Sinodalità*, in *Nuovo Dizionario di Teologia*, Roma 1979, p. 1466-1495.

⁽⁵¹⁾ Cfr., al rispetto, la critica formulata da P.J. CORDES nella sua monografia *Sendung zum Dienst*, Frankfurt am Main 1972, p. 299 a F. HAARSMA, *Il « presbiterio »: teoria o programma di azione?*, in *Concilium* V, 3 (1969), p. 83-94. Cfr. anche J. LÉCUYER, *Le presbyterium*, o.c., p. 287.

Chiesa e, ancora meno, giustificare l'autoritarismo, ovvero un modo d'esercitare la potestà episcopale senza contare con il contributo dei presbiteri e anche degli altri fedeli, ognuno secondo le modalità che gli corrispondono all'interno della comunione ecclesiale. La finalità delle considerazioni che seguono è invece quella di focalizzare il significato, il ruolo e la portata dell'elemento collegiale o sinodale⁽⁵²⁾ nelle strutture del governo ecclesiastico. Potremo quindi, in conseguenza, stabilire i limiti dello sviluppo della collegialità nell'ambito del presbiterio o del consiglio presbiterale quale organo che lo rappresenta.

La necessità di tale chiarificazione è dettata da interpretazioni unilaterali nell'applicazione della collegialità. Si tratta di posizioni dottrinali che vanno situate nell'ambito di quella tendenza che si è sviluppata nel postconcilio e che potremmo chiamare « orizzontalista » o « sociologizzante »⁽⁵³⁾. Rispetto alla collegialità si osserva una duplice distorsione: in primo luogo per la sua applicazione indiscriminata a qualsiasi ambito ecclesiale e, in secondo luogo, per l'assunzione impropria del modello democratico⁽⁵⁴⁾.

(52) Alcuni autori, come Aymans e Corecco, preferiscono il termine « sinodalità ». Secondo quest'ultimo autore « il termine "sinodalità", risulta ultimamente più atto del termine "collegialità" a trasmettere una comprensione corretta della realtà ecclesologica » E. CORECCO, *Aspetti della ricezione del Vaticano II nel Codice di Diritto Canonico*, in AA.VV., *Il Vaticano II e la Chiesa*, Brescia 1985, p. 382.

(53) Cfr. W. KASPER, *Theologie der Kirche*, Mainz 1987, p. 287 e J. RATZINGER, *Chiesa, ecumenismo e politica*, Torino 1987. A proposito del periodo postconciliare quest'ultimo ha scritto: « Si possono osservare due tendenze fondamentali: da una parte un riduzionismo, che mantiene dell'ecclesiologia conciliare ormai solo la parola di "popolo di Dio"; dall'altra una metamorfosi ed amplificazione del suo significato nel senso di una sociologizzazione dell'idea di Chiesa... Così la formula "Popolo di Dio" diventa veicolo di un'idea di Chiesa antigerarchica e antisacrile, anzi di una categoria rivoluzionaria di cui ci si appropria per concepire una nuova Chiesa » J. RATZINGER, *ibid.*, p. 26.

(54) In questo senso A. Dordett ha puntualizzato: « Eine Entflechtung von staatlichem und kirchlichem Denken scheint sich dort anzubahnen, wo unter Berufung auf das II. Vatikanum mit dem Prinzip der Kollegialität gearbeitet wird. Dieser Gedanke, aus dem Begriff der *communio* hervorgegangen, ist imstande einen richtigen Ansatz zu gewähren, allerdings nicht unterschiedslos. Die richtige Sicht führt zur Erkenntnis, daß dem Volk Gottes Aufgaben zukommen, die aus der Mitverantwortung hervorgehen, diese aber bedeutet nicht unbedingt Kollegialität im strengen oder eigentlichen Sinn des Wortes. Wird der Begriff überdehnt, so gerät er in das Kielwasser des Demokratiedenkens und wird entwertet; er wird zur programmatischen und oft affektgeladenen Forderung und hat dann mit dem ursprüng-

Sulla scia di H. Küng alcuni autori hanno infatti affermato che la collegialità non dev'essere ristretta all'ambito della potestà episcopale, ma deve estendersi ad ogni livello per poter così contribuire al rinnovamento delle strutture ecclesiali ed eliminare il governo cosiddetto « monarchico »⁽⁵⁵⁾. Occorrerebbe quindi — sempre secondo questi autori — istituire organi veramente rappresentativi e deliberativi. Un voto meramente consultivo non sarebbe soddisfacente ed equivarrebbe ad allestire una collegialità apparente⁽⁵⁶⁾. In questa linea si è anche segnalata la convenienza che il consiglio presbiterale abbia un carattere deliberativo⁽⁵⁷⁾.

Una valutazione critica delle menzionate tendenze e proposte dovrà quindi partire dalla esatta comprensione del ruolo e dell'ambito che corrispondono all'elemento collegiale nel governo della Chiesa. La questione è stata attentamente esaminata da diversi autori il che ci permette di rimandare a tali studi⁽⁵⁸⁾. Sinteticamente possiamo ricordare che all'elemento collegiale spetta un ruolo complementare nei confronti dell'elemento personale⁽⁵⁹⁾ al quale va riconosciuta una certa priorità. Si tratta di un principio fondamentale nella struttura gerarchica della Chiesa che dev'essere sempre rispettato. Ciò

lichen Kollegialitätsprinzip nicht mehr viele Gemeinsamkeiten » A. DORDETT, *Beispruchsrecht oder kollegiale Leitung?*, in AA.VV., « Liber Amicorum Mons. Onclin », Gembloux 1976, pp. 59 s.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. per esempio F. HAARSMAN, *Il « presbiterio »...*, o.c., pp. 83-94. In questa linea ricordiamo anche: F. KLOSTERMANN, *Das Vorsteheramt in der Gemeinde von morgen*, in *Theologisch-praktische Quartalschrift* 120 (1972), p. 23-33 e N. GREINACHER, *Comunità libere*, in *Concilium* VII, 3 (1971), p. 100-121; IDEM, *Synode - und was dann?*, in *Diakonia* 4 (1973), pp. 1 ss. Simile, anche se più estrema, è la posizione di H. KÜNG del quale ricordiamo: *Mitentscheidung der Laien in der Kirchenleitung*, in *Theologische Quartalschrift* 149 (1969), pp. 147 ss.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. H. KÜNG, *Die Mitentscheidung...*, o.c., p. 161.

⁽⁵⁷⁾ F. HAARSMAN, *Il « presbiterio »...*, o.c., p. 90: « Personalmente, non penso che sia dogmaticamente necessario mantenere questo carattere (solamente consultivo) e sembra che ciò non sia nemmeno conveniente se si prende sul serio il ruolo dell'elemento collegiale ».

⁽⁵⁸⁾ Cfr. W. AYMANS, *Das synodale Element in der Kirchenverfassung*, München 1970; K. MÖRSDORF, *Über die Zuordnung des Kollegialitätsprinzips zu dem Prinzip der Einheit vom Haupt und Leib in der hierarchischen Struktur der Kirchenverfassung*, in AA.VV., *Wahrheit und Verkündigung*. Michael Schmaus zum 70. Geburtstag, München, Paderborn, Wien 1967, p. 1435-1445; E. CORECCO, *Voce: Sinodalità*, in *Nuovo Dizionario di Teologia*, Roma 1979, p. 1466-1495.

⁽⁵⁹⁾ Si tratta della rappresentazione sacramentale e personale di Cristo, capo della Chiesa e suo principio di unità.

non impedisce che in alcuni casi (cfr. attività sinodali) l'elemento collegiale venga messo in evidenza.

Nella determinazione del dinamismo della collegialità, oltre al menzionato principio, interviene anche la duplice modalità secondo la quale è strutturata la *Ecclesia in terris*: la dimensione universale e quella particolare. Tale caratteristica si ripercuote nel modo di complementarsi principio personale e collegiale. È infatti facilmente osservabile la profonda differenza che esiste tra il ruolo del collegio episcopale, nella Chiesa universale, ed il ruolo del presbiterio nella Chiesa particolare. L'elemento sinodale trova infatti il suo primo significato nell'integrazione che deve realizzare a livello della *communio Ecclesiarum* ⁽⁶⁰⁾. Conseguenza di tale importante funzione è, fra l'altro, il riconoscimento avvenuto nel Vaticano II del collegio episcopale quale co-soggetto della suprema potestà della Chiesa (cfr. LG, 22/b). In questo contesto e su questo fondamento il Concilio ha sviluppato il discorso sulla collegialità episcopale.

Se rivolgiamo ora la nostra attenzione alla Chiesa particolare vediamo che: « A differenza della Chiesa universale, la Chiesa particolare è una realtà fondamentalmente monistica. Non è data dalla somma delle parrocchie, che in ultima analisi sono semplici circoscrizioni amministrative alle quali il diritto canonico ha riconosciuto una certa autonomia, ma dalla *communio* delle diverse eucaristie presbiteriali, le quali però non sono autonome rispetto all'eucaristia del vescovo... La struttura sinodale della Chiesa particolare, fondata sulla partecipazione dei presbiteri alla pienezza dell'*ordo episcopalis* e sulla *communio hierarchica* con il vescovo, capo del presbiterio, è, di conseguenza, solo analogica rispetto a quella del collegio episcopale, dove tutti i vescovi posseggono in proprio il ministero ecclesiale sacramentale e giurisdizionale e non

(60) Questo significato dell'elemento sinodale nella struttura della Chiesa quale *communio Ecclesiarum* è stato segnalato da W. AYMANS nella monografia: *Das synodale Element...*, o.c., (soprattutto pp: 265, 326 e 360). Recentemente si è di nuovo occupato della questione ed ha affermato: « Il luogo teologico della sinodalità è la *communio Ecclesiarum* e la sua funzione è quella di manifestare visibilmente la comunione tra le diverse Chiese particolari e di integrarle nell'unità della Chiesa universale » W. AYMANS, *Synodalität-ordentliche oder ausserordentliche Leitungsform in der Kirche*, Relazione al VII Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Parigi 1990, in AA.VV., *La synodalité...*, o.c., pp. 28-29. La traduzione è nostra.

come partecipazione o derivazione dall'ufficio primaziale del Papa »⁽⁶¹⁾.

Se la sinodalità è la dimensione operativa della *communio Ecclesiarum* e, come Corecco segnala, « si realizza in senso proprio solo nell'esercizio del ministero episcopale »⁽⁶²⁾, può essere allora consigliabile, in vista di una maggior chiarezza, evitare la qualifica di « struttura sinodale » in riferimento alla Chiesa particolare. Al riguardo ci sembra opportuna la proposta di Aymans di distinguere il principio di sinodalità dal principio di « consultività » (*Konsiliarität*).

Anche il principio di consultività si basa sulla *communio* e, più precisamente, sulla comprensione della Chiesa quale *communio fidelium*. « Il suo luogo teologico deve venir situato anzitutto nella Chiesa particolare e ne costituisce un adeguato principio configurante »⁽⁶³⁾. In questo senso si può dire che il principio di consultività trova nel presbiterio e nel consiglio presbiterale un'applicazione di gran rilevanza per il governo della Chiesa particolare.

Rispetto al voto solo consultivo del consiglio presbiterale occorre mettere in guardia di fronte alla tendenza a contrapporre tale voto a quello deliberativo e a considerare solo quest'ultimo come idoneo ad esprimere la corresponsabilità. Al riguardo si deve prima di tutto segnalare l'equivoco proveniente da una visione riduttiva del

⁽⁶¹⁾ E. CORECCO, Voce *Sinodalità*, o.c., p. 1490. La differenza tra la struttura della Chiesa universale e quella particolare è stata anche segnalata da AYMANS nei seguenti termini: « Ogni Chiesa particolare è bensì formata ad immagine della Chiesa universale, non però nel senso che le componenti di una Chiesa particolare si comportino nei suoi confronti come le Chiese particolari rispetto alla Chiesa universale. La Chiesa particolare non si costituisce "nelle e a partire dalle" parrocchie, dato che la parrocchia non possiede tutti i mezzi salvifici; essa è la forma principale con cui la Chiesa particolare esplica la sua missione, ma non l'unica » W. AYMANS, *Synodalität...*, o.c., p. 29. La traduzione è nostra.

⁽⁶²⁾ E. CORECCO, Voce *Sinodalità*, o.c., p. 1493.

⁽⁶³⁾ W. AYMANS, *Synodalität...*, o.c., p. 41. La traduzione è nostra. Sul principio di consultività cfr. anche IDEM, *Strukturen der Mitverantwortung der Laien*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 159 (1990), pp. 383-386. In questo articolo W. AYMANS fra l'altro osserva: « Konsiliarität ist auf die Wahrnehmung der Amtsverantwortung ausgerichtet, tritt aber nicht an deren Stelle. Sie ist eine angemessene Rechtsform, um Mitverantwortung dort zu ermöglichen, wo Amtsverantwortung ungeschmälert erhalten bleiben muß. Amtsverantwortung des geistlichen Dienstes erwächst aus Weihe und Sendung; sie ist mit apostolischer Vollmacht wahrzunehmen. Niemand kann dem Papst, den in Synoden versammelten Bischöfen, den Diözesanbischöfen und den Pfarrern die geistliche Verantwortung nehmen, die ihnen kraft ihres Amtes zukommt » (p. 384).

voto consultivo. Bisogna infatti riconoscere che anche il voto consultivo è un modo d'esercizio della corresponsabilità. Nella Chiesa tutti sono e devono sentirsi responsabili, però non tutti partecipano nel governo nello stesso modo: alcuni sono infatti responsabili per la deliberazione, altri lo sono per il consiglio che prestano⁽⁶⁴⁾. Bisogna inoltre tener presente che la forza vincolante di un consiglio può presentare una gamma di variazioni a seconda del carattere dell'organo che si pronuncia⁽⁶⁵⁾.

Possiamo quindi concludere affermando che la diversità tra la struttura della Chiesa universale e quella della Chiesa particolare non permette di estendere l'applicazione del principio collegiale a quest'ultima senza le corrispondenti ed importanti precisazioni. Fra di esse si possono segnalare l'inadeguatezza di considerare che il governo della Chiesa particolare sia affidato collegialmente al presbiterio — al cui interno si troverebbe il vescovo — rivendicando il voto deliberativo per il consiglio presbiterale quale requisito per attuare la collegialità nell'ambito della Chiesa particolare. Ciò non toglie, evidentemente, che sia possibile vedere nel presbiterio un'applicazione del principio sinodale usando questo termine in senso analogico.

3. *Due categorie di membri del presbiterio?*

Il decreto *Christus Dominus* ha introdotto una nuova terminologia distinguendo tra « clero diocesano » e « clero della diocesi »⁽⁶⁶⁾. Il primo è composto da « coloro che, incardinati o addetti a una Chiesa particolare, si consacrano totalmente al suo servizio » (CD, 28/a); il secondo comprende invece quei presbiteri che — il Concilio si riferisce qui in primo luogo ai sacerdoti religiosi — « per il fatto che partecipano alla cura delle anime e alle opere di apostolato sotto

⁽⁶⁴⁾ Cfr. A. DORDETT, *Beispruchsrecht...*, o.c., p. 74.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. J.I. ARRIETA, *El régimen jurídico de los consejos presbiteral y pastoral*, in *Ius Canonicum* 21 (1981), pp. 578-581. Anche E. Corecco ha relativizzato la differenza tra il voto consultivo e il voto deliberativo e ha mostrato l'importante significato ecclesiale del primo: cfr. E. CORECCO, *Ontologia della sinodalità*, in AA.VV., *Pastor bonus in populo*, Roma 1990, pp. 324-328.

⁽⁶⁶⁾ Riguardo alle discussioni conciliari sui Modi, cfr. G. RAMBALDI, *Fraternitas sacramentalis et presbyterium in Decreto « Presbyterorum Ordinis »* in *Periodica* 57 (1968), pp. 344-346. Secondo questo autore i sacerdoti diocesani formerebbero il presbiterio « sensu magis stricto-vel, loquendo modo simili ac n. 8 PO, sensu specialiter » (p. 347).

l'autorità dei sacri pastori, sono da considerarsi in un certo qual vero modo come appartenenti al clero della diocesi » (CD, 34/a). Mörsdorf ha criticato questa innovazione terminologica, sia per la confusione linguistica che crea, sia per la sua inoperosità, sia per la sua imprecisione ⁽⁶⁷⁾. Malgrado ciò alcuni canonisti dell'ambito germanico hanno proposto di distinguere — sulla base della diversificazione tra clero diocesano e clero della diocesi — due modalità di appartenenza al presbiterio: una ordinaria e una straordinaria, quest'ultima chiamata anche « associata » (*assoziierte Mitgliedschaft*) ⁽⁶⁸⁾. Questa doppia modalità è stata anche designata come appartenenza al presbiterio *sensu stricto* e *sensu lato* ⁽⁶⁹⁾. Il criterio differenziante dei due supposti modi di appartenere al presbiterio viene determinato dal

⁽⁶⁷⁾ Cfr. K. MÖRSORF, *Kommentar zum Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche*, in *Lexikon für Theologie und Kirche*. Konzilsband II, p. 205 s. Il maestro monacense ha tra l'altro segnalato: « Die Diözesanpriester werden dahin bestimmt, dass sie in der Ausübung der Seelsorge den ersten Platz einnehmen; dies wird damit motiviert, dass sie einer Teilkirche inkardiniert und dieser zum Dienst verpflichtet sind. Dies trifft zwar den Regelfall, lässt aber ausser acht, dass Weltpriester vielfach in dem Dienst einer Diözese stehen, der sie nicht inkardiniert sind; es zeigt sich, dass der Begriff des Diözesanpriesters auch nicht geeignet ist, im Kreis der Priester, die keine Ordenspriester sind, Klarheit zu schaffen » (p. 206).

⁽⁶⁸⁾ Cfr. soprattutto O. SAIER, *Die hierarchische Struktur...*, o.c., pp. 365-377; IDEM, « *Communio* » in *der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils*, München 1973, pp. 270-282; H. MÜLLER, *Diözesane und quasidiözesane Teilkirchen*, in AA.VV., « *Handbuch des katholischen Kirchenrechtes* », Regensburg 1983: « Die unterschiedliche Form der Zugehörigkeit wird vom unterschiedlichen Maß der Disponibilität her bestimmt. Ordentliche Mitglieder des Presbyteriums sind die in der eigenen Teilkirche inkardinierten Priester, die unbedingt und unbefristet zum Dienst der Teilkirche verpflichtet sind. Außerordentliche Mitglieder des Presbyteriums sind die übrigen priesterlichen Mitarbeiter des Diözesanbischofs, die in einer anderen Teilkirche, in einer Personalprälatur (cc. 294-297), in einer auf die evangelischen Räte verpflichteten Priestervereinigung oder in einer Gesellschaft des apostolischen Lebens inkardiniert sind (c. 265) und deshalb nicht unbedingt und unbefristet für den Einsatz in der Teilkirche zur Verfügung stehen » (p. 322).

⁽⁶⁹⁾ Cfr. H. MÜLLER, *Zum Verhältnis zwischen Episcopat und Presbyterat im Zweiten Vatikanischen Konzil. Eine rechtstheologische Untersuchung*, Wiener Beiträge zur Theologie, Vol. XXXV, Wien 1971, p. 385. A proposito di questa denominazione ricordiamo l'osservazione critica di W. AYMANS nella recensione alla citata opera di H. Müller, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 143 (1974), p. 259: « Die Unterscheidung einer Zugehörigkeit zum Presbyterium in *sensu stricto* und in *sensu lato* ist gewi möglich (385), doch würde der Rezensent die Unterscheidung von ordentlicher und außerordentlicher Mitgliedschaft vorziehen, weil damit über die Art des formalen Unterschiedes unmittelbar mehr ausgesagt wird ».

modo in cui i presbiteri si trovano giuridicamente vincolati al vescovo diocesano, vincolo che determina — secondo l'espressione usata dai canonisti che propongono tale divisione — il grado oggettivo di disponibilità dei presbiteri nei confronti del vescovo diocesano. I membri ordinari sono infatti a sua disposizione per servire, in modo incondizionato e senza limite di tempo, una determinata Chiesa particolare.

Un attento esame della realtà dinamica del presbiterio mostra però i limiti di questo criterio differenziante. Da un lato per il fatto che non tutti i membri ordinari del presbiterio sono a disposizione del vescovo diocesano in modo incondizionato o illimitato (cfr. per esempio i presbiteri addetti — can. 271 — o quelli con incarichi supradiocesani), d'altra parte perché è possibile che dei presbiteri non incardinati nella Chiesa particolare svolgano in suo favore attività pastorali di grande rilevanza e stabilità. Ci si può inoltre chiedere quali sarebbero le conseguenze pratiche che derivano da tale classificazione. La questione più importante dal punto di vista giuridico è senz'altro quella del diritto attivo e passivo di elezione al consiglio presbiterale. Al riguardo si osserva che detta classificazione risulta di scarsa utilità; sarebbe infatti incongruente con la figura del presbitero delineata dal Concilio e regolata dal Codice voler, per esempio, negare o limitare il diritto attivo e passivo di elezione al consiglio presbiterale ai supposti « membri ordinari » del presbiterio ⁽⁷⁰⁾. Non meraviglia quindi che questa distinzione tra i membri del presbiterio non sia stata recepita dai testi legislativi.

Oltre alla ragione già menzionata, quella cioè della sua inoperosità, si dovrebbe anche considerare il fatto che una tale divisione dei presbiteri in due classi potrebbe risultare controproducente rispetto a quell'unità fra i sacerdoti del presbiterio che il Concilio ha auspicato con tanta insistenza. La diversità di carismi, spiritualità e aggregazioni ecclesiali, lungi dall'impedire l'unità del presbiterio l'arricchiscono e lo rendono più idoneo ad edificare la comunione e la cattolicità nella Chiesa particolare. In questo senso l'es. ap. *Pastores dabo vobis* osserva: « Al cammino verso la perfezione possono contribuire anche altre ispirazioni o riferimenti ad altre tradizioni di vita spirituale, capaci di arricchire la vita sacerdotale dei singoli e di animare

(70) Il can. 498 § 1, n. 2 include infatti fra coloro che hanno tale diritto attivo e passivo anche i sacerdoti non incardinati nella diocesi alla sola condizione che esercitino in suo favore qualche ufficio.

il presbiterio di preziosi doni spirituali. È questo il caso di molte aggregazioni ecclesiali antiche e nuove, che accolgono nel proprio ambito anche sacerdoti: dalle società di vita apostolica agli istituti secolari presbiterali, dalle varie forme di comunione e di condivisione spirituale ai movimenti ecclesiali. I sacerdoti, che appartengono ad ordini e a congregazioni religiose, sono una ricchezza spirituale per l'intero presbiterio diocesano, al quale offrono il contributo di specifici carismi e di ministeri qualificati, stimolando con la loro presenza la Chiesa particolare a vivere più intensamente la sua apertura universale » (n. 31/d).

4. *Un solo consiglio diocesano?*

Fra le incertezze e i dubbi suscitati dalla dottrina conciliare sul presbiterio abbiamo segnalato la difficoltà nel definire la differenza tra la finalità del consiglio presbiterale e quella del consiglio pastorale. Se infatti una chiara diversità esiste rispetto alla composizione dei due consigli, riguardo alla loro finalità bisogna ammettere che i testi conciliari non indicano chiaramente quale sia la differenza ⁽⁷¹⁾.

Il decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 7/a, segnala nella nota 41 che il consiglio presbiterale è differente dal consiglio pastorale al quale appartengono anche dei fedeli laici e aggiunge che a quest'ultimo spetta « *tantummodo pervestigare quae ad pastoralia opera spectant* » (PO, 7/a, nota 41). Quest'ultima formulazione è però così ampia che difficilmente può servire a distinguere la finalità del consiglio pastorale rispetto a quella dell'altro consiglio.

Nemmeno il Codice di Diritto Canonico ha offerto altri elementi per chiarire la diversità esistente tra i compiti dei due consigli. La finalità del consiglio presbiterale è, secondo il CIC, quella di « coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, af-

(71) Il compito del consiglio presbiterale è descritto implicitamente nell'esortazione fatta ai vescovi ad « ascoltarlo, anzi siano essi stessi a consultarlo e a esaminare assieme i problemi riguardanti le necessità del lavoro pastorale (*operis pastoralis*) e il bene della diocesi » (PO, 7/a). « E perché ciò sia possibile nella pratica, vi sia... una commissione o senato di sacerdoti in rappresentanza del presbiterio, il quale con i suoi consigli possa aiutare efficacemente il vescovo del governo della diocesi » (PO, 7/b). Per quanto riguarda il consiglio pastorale ricordiamo l'auspicio formulato in *Christus Dominus* affinché in ogni diocesi venga costituito un consiglio pastorale il cui compito sarà quello di « esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato (*pastoralia opera*), per poi proporre pratiche conclusioni » (CD, 27/e).

finché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata » (can. 495 § 1). Il compito del consiglio pastorale è invece descritto nei seguenti termini: « studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi » (can. 511).

Se si considera questa notevole somiglianza nel descrivere la funzione dei due consigli non sorprende che siano state avanzate proposte di fonderli in uno solo. Prima di spiegare perché, a nostro modo di vedere, esiste una differenza importante nel compito dei due consigli e sembra quindi logica la loro distinzione, esporremo gli argomenti della tendenza unificatrice.

A tale scopo prendiamo come punto di riferimento la relazione svolta da S. Berlingò sui consigli pastorali nel Congresso Internazionale di Diritto Canonico che ebbe luogo a Parigi nel settembre 1990 ⁽⁷²⁾.

L'argomento fondamentale è « l'innegabile tendenziale coincidenza di fini e funzioni, che esiste tra i due organi » ⁽⁷³⁾. Un'altra ragione addotta a favore dell'integrazione dei due consigli in un unico organo è di indole pratica. Si afferma infatti voler evitare « l'eccessivo numero di organismi consiliari, in ispecie quando, come per i membri del Consiglio presbiterale in rapporto a quello pastorale, non sussista incompatibilità nella partecipazione ad entrambi, così che le medesime persone sono spesso obbligate a intervenire ad un numero esorbitante di riunioni ed iniziative » ⁽⁷⁴⁾.

Berlingò giunge così a una prima conclusione: « Anche da un punto di vista pratico sono quindi da incoraggiare le esperienze intese a favorire moduli di lavoro il più possibile congiunti fra i due Consigli, riservando a riunioni distinte i (pochi) casi di competenze assolutamente non partecipabili. Questo metodo, pur non costituen-

⁽⁷²⁾ S. BERLINGÒ, *I consigli pastorali*, Parigi 1990, in *Il Diritto Ecclesiastico* 102 (1991), p. 111-145. La proposta di questo canonista era già stata formulata per esempio da F. HAARSMA, *Il « presbiterio »...*, o.c., in *Concilium* V, 3 (1969): « Se poi si vuol prendere sul serio il concetto di *Popolo di Dio* e l'idea evangelica dell'ufficio ecclesiastico come servizio per questo popolo, è essenziale che vi sia una stretta collaborazione e un sincero scambio di idee tra il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano, che comprende anche religiosi e laici. Ancora migliore è forse la soluzione adottata dalla diocesi di Breda: un solo Consiglio, che abbraccia sia quello pastorale che quello presbiterale » (p. 91).

⁽⁷³⁾ S. BERLINGÒ, *I consigli pastorali*, o.c., p. 135.

⁽⁷⁴⁾ *Ibid.*, pp. 131 s.

do la panacea per ogni male, si può considerare con favore, perché consente di far fronte in qualche modo alla ulteriore difficoltà rappresentata dall'eccessivo carico di riunioni gravanti sempre sulle medesime persone e di predisporre un luogo di confronto più allargato e partecipato, a vantaggio di una pianificazione pastorale più integrata e organica » (75).

Alla fine dello studio l'autore rivolge lo sguardo verso i consigli che promuovono la collaborazione fra laici, chierici e religiosi a livello supradocesano. Al riguardo critica il divieto di denominare quali « consigli pastorali » tali organi e aggiunge: « Dietro una questione, tutto sommato nominalistica potrebbe, infatti, occultarsi un indirizzo ostile ad una concezione comprensiva del 'processo sinodale', che ha bisogno di progredire in modo ampio ed articolato, perché non risultino indebolite e mortificate, da una 'curializzazione' asfittica e anchilosata, anche la vita e l'esperienza dei Consigli pastorali diocesani già esistenti » (76). A proposito di quest'ultima osservazione possiamo ricordare quanto già abbiamo segnalato sopra sull'elemento sinodale. Non ci sembrano inoltre appropriate le qualifiche di « curializzazione » o « clericalismo » per quelle caratteristiche istituzionali che derivano dalla diversità essenziale esistente tra il sacerdozio comune e quello gerarchico, e quindi tra la missione dei presbiteri e quella dei laici nel governo della Chiesa.

A nostro avviso è proprio questo il punto decisivo per comprendere la differenza del compito dei due consigli. È infatti significativo il fatto che solo a proposito del compito del consiglio presbiterale si utilizza l'espressione: « aiutare il vescovo nel governo della diocesi » (77).

Il significato e le ripercussioni ecclesiologiche, e anche pratiche, della diversità essenziale tra le due modalità del sacerdozio cristiano sono già state esposte nella prima parte a proposito della ministerialità della « sacra potestas » e della partecipazione dei presbiteri alla missione dei vescovi. Possiamo quindi ora limitarci a ricordare che il Vaticano II si è pronunciato chiaramente a favore della concezione, seguita poi dal Codice, secondo la quale i ministri sacri sono « consacrati e destinati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare,

(75) *Ibid.*, pp. 135 s.

(76) *Ibid.*, pp. 144 s.

(77) PO, 7/b e CIC can. 495 §1. La sottolineatura è nostra.

santificare e governare » (78). È anche altamente significativa l'insistenza che si osserva nell'es. ap. *Pastores dabo vobis* nel definire il ministero del presbitero sulla base della sua relazione fondamentale con Cristo, Capo e Pastore (79).

Anche se da un punto di vista materiale l'oggetto di cui si occupano i due consigli è molto simile (l'attività pastorale nella diocesi), ben diverso è l'aspetto formale, o il punto di vista, secondo il quale operano rispettivamente il consiglio pastorale e quello presbiterale (80). Con tutto ciò non vogliamo evidentemente sottovalutare l'importanza della partecipazione di tutti i fedeli nella missione della Chiesa e della stretta interrelazione che deve darsi tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale. Il Concilio ha qualificato il popolo di Dio come « *communitas sacerdotalis* », ma ha specificato: « *organice exstructa* » (LG, 11/a). In questa struttura organica tutti cooperano all'opera comune, ma in modo diverso e complementare, secondo i doni e i ministeri ricevuti. La cooperazione dei membri del consiglio presbiterale, che viene determinata dalla loro partecipazione alla *sacra potestas* e dalla logica della *communio hierarchica*, sarà quindi essenzialmente distinta dalla cooperazione offerta da ogni fedele sulla base del sacerdozio comune e secondo la logica della *communio fidelium*.

L'aver segnalato la diversità ecclesiologica dei due consigli e criticato la proposta di unificarli in un solo organo, non significa che — come Berlingò suggerisce nell'articolo in questione — possa essere conveniente cercare delle modalità che permettano una migliore e più stretta coordinazione tra i due consigli. In questo senso ci sem-

(78) CIC, can. 1008. In questo senso si era già espresso il Concilio: « Il ministero dei presbiteri (...) partecipa dell'autorità con cui Cristo stesso edifica, santifica e governa il suo corpo » (PO, 2/c).

(79) Es. ap. *Pastores dabo vobis*, nn. 21-23 e *passim*.

(80) Cfr. G. CARRETTO, *Il Consiglio presbiterale...*, o.c., p. 453. Nello stesso senso cfr. P.J. CORDES, *Kommentar zu Artikel 7-11 von PO*, o.c., pp. 175 s.; J.I. ARRIETA, *El régimen jurídico de los consejos presbiteral y pastoral*, o.c., p. 591; G. COLOMBO, *Il prete. Identità del ministero e oggettività della fede*, o.c., p. 33 e L. GEROSA, *Les conseils diocésains: structures « synodales » et moments de « co-responsabilité » dans le service pastoral*, in AA.VV., *La synodalité...*, o.c., pp. 790-794. Secondo quest'ultimo autore la differenza tra i due consigli risiede nel « type d'approche de l'objet en question » (p. 793). Tale diversità si spiega « à partir de la spécificité de la vocation ecclésiale de la majeure partie des membres des deux conseils, voir du rapport (pastoral) à la Parole et au Sacrement différent selon l'une ou l'autre forme concrète du sacerdoce chrétien » (p. 793).

bra giusta la sua osservazione secondo cui « un coinvolgimento sempre più intimo in tutte le questioni della pastorale di ciascuna delle componenti del popolo di Dio, nessuna esclusa, porta, per un verso, gli organi di consultazione a svincolarsi dallo 'stylus' curiale e, per altro verso, consente agli uffici di Curia di non perdere, per il loro tramite, il primigenio slancio missionario e il contatto con i problemi quotidiani di tutti gli uomini »⁽⁸¹⁾.

⁽⁸¹⁾ S. BERLINGÒ, *I consigli pastorali*, o.c., p. 135.

